



Comune di Vazzola
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto ed obiettivi del servizio di Polizia Rurale, Igiene Urbana, Igiene Urbana Veterinaria e nitrati
- Art. 2 Poteri del Sindaco
- Art. 3 Definizioni

CAPO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

- Art. 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti, colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano
- Art. 5 Recupero di sciame di api
- Art. 6 Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 7 Atti vietati sulle strade
- Art. 8 Trattamenti con prodotti chimici
- Art. 9 Emissioni di odori molesti

CAPO III

PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 10 Pascolo degli animali
- Art. 11 Limiti di utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio
- Art. 12 Recinzioni con filo spinato
- Art. 13 Cattura, detenzione, allevamento e commercio di fauna selvatica
- Art. 14 Esercizio della pesca della semina e dell'acqua coltura

CAPO IV

AMBITI RURALI EDIFICATI

- Art. 15 Case rurali
- Art. 16 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- Art. 17 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art. 18 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 19 Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art. 20 Volatili d'affezione o da compagnia
- Art. 21 Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
- Art. 22 Divieto di attivazione di allevamenti
- Art. 23 Nuovi recinti per gli animali
- Art. 24 Cani e strutture da ricovero
- Art. 25 Detenzione e maltrattamento degli animali

Art. 26 Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

CAPO V

REGIME DELLE ACQUE

- Art. 27 Libero deflusso delle acque
- Art. 28 Espurgo fossi lungo strade comunali
- Art. 29 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 30 Irrigazione
- Art. 31 Terebrazioine di pozzi
- Art. 32 Scarico nei fossi
- Art. 33 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 34 Aratura dei terreni
- Art. 35 Canali demaniali ed opere consortili

CAPO VI

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 36 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 37 Difesa contro i parassiti delle piante
- Art. 38 Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante
- Art. 39 Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
- Art. 40 Disciplina dell'apicoltura
- Art. 41 Denuncia delle malattie delle Api – Divieti
- Art. 42 Distanze minime per gli Apiari
- Art. 43 Cartelli per esche avvelenate
- Art. 44 Uso di esche avvelenate
- Art. 45 Danni da deriva
- Art. 46 Diserbante o dissecante lungo le ripe stradali e dei fossi

CAPO VII

MALATTIA DEL BESTIAME

- Art. 47 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 48 Smaltimento di animali morti
- Art. 49 Obbligo di denuncia
- Art. 50 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITÀ ALTRUI

- Art. 51 Colture agrarie – Limitazioni
- Art. 52 Divieto di combustione all'aperto di residui agricoli
- Art. 53 Manifestazione sportive a carattere temporaneo

CAPO IX
SANZIONI

Art. 54 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
Art. 55 Sanzioni

CAPO X
NORME FINALI

Art. 56 Norme abrogate
Art. 57 Usi e consuetudini
Art. 58 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto ed obiettivi del servizio di Polizia Rurale Igiene Urbana ed Igiene Urbana Veterinaria

1. Il Servizio di Polizia Rurale e di controllo sull'Igiene Urbana Veterinaria è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle norme provinciali, regionali, nazionali e comunitarie, nell'interesse generale dell'attività agro-zootecnica, della vita sociale delle campagne, della protezione e del benessere degli animali allevati, della salvaguardia e manutenzione della qualità dei suoli e dei corpi idrici superficiali a difesa del territorio e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento si applica sul territorio comunale di Vazzola in particolare, per quanto concerne la Polizia Rurale, alle zone del territorio destinate ad usi agricoli e/o paesaggistico-ambientali nel Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice Civile e agli altri ambiti, compresi nel perimetro urbanizzato che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono svolte in ambito agricolo-rurale, così come definite dall'art. 2135 del C.C. Per quanto concerne gli aspetti riguardanti l'Igiene Urbana Veterinaria il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.
3. Il regolamento ha come obiettivo anche quello di promuovere la garanzia della salute pubblica, della sicurezza alimentare e la tutela e benessere degli animali, favorendo la corretta integrazione uomo-animali-ambiente, riconoscendo alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche evitandone utilizzi riprovevoli, valorizzando altresì il fondamentale ruolo che l'informazione e la formazione del cittadino rivestono nel raggiungimento di tali obiettivi.
4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.
5. Il presente regolamento si riferisce a tutte le specie di animali comprese nelle tipologie definite, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale ed in particolare alle fattispecie non già considerate dalla legislazione provinciale, regionale, nazionale e comunitaria vigente.
6. Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:
 - a) Il testo unico delle leggi sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
 - b) Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art. 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali debba essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
 - c) Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
 - d) D.lvo 18 maggio 2001, n. 228, orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
 - e) Legge 14 agosto 1991 n.281, , Legge Regionale 28 dicembre 1993 n. 60 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il Comune in base a queste norme

- promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- f) Nel territorio comunale, il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre di provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente negli allevamenti o allo stato libero nel territorio di competenza.
 - g) La Legge 11.02.1992 n. 157, stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
 - h) Il D.Lvo 26 marzo 2001, n.146 stabilisce le norme sulla protezione degli animali inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
 - i) Il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli negli allevamenti.
 - j) Il regolamento (CE) 1/2005 stabilisce le norme minime per la protezione degli animali durante i trasporti.
 - k) Il D.Lvo 30 dicembre 1992, n.534 e successive modifiche stabilisce le norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti.
 - l) D.P.R 24 maggio 1988 e Dlgs 29 luglio 2003 n. 267 stabiliscono le norme minime per la protezione delle galline ovaiole negli allevamenti.
 - m) Regolamento (CE) 1774/02 del 3 ottobre 2002, regole sanitarie concernenti i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano.
 - n) Regolamento (CE) 183/05 del 12 gennaio 2005 sull'igiene dei mangimi.
 - o) L.R. 23 aprile 2004, n. 11 norme per il governo del territorio.
 - p) D.G.R. 272 del 6 febbraio 2007, linee guida per l'applicazione del regolamento di igiene urbana veterinaria.
 - q) D.Lvo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
 - r) D.G.R. 2928 del 17 settembre 2004, autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee o alla terebrazione di pozzi.
 - s) R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, Testo Unico su acque e impianti elettrici.
 - t) R.D. 523 del 25.07.1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
 - u) R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e successive modifiche, regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.
 - v) D.M 7 aprile 2006, criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
 - w) D.G.R. 7 agosto 2006 n. 2495, recepimento del D.M. 7 aprile 2006 programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto.
 - x) DGR 7 agosto 2006, n. 2439, DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Allegato B al quale è raccomandato ai Comuni di attenersi nell'elaborazione dei regolamenti di igiene e/o di polizia rurale, relativamente agli aspetti connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
 - y) D.P.R . 24 luglio 1977 n. 616 legge delega alle amministrazioni locali delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.
 - z) L.R. 18 aprile 1997, n. 9 e successive modifiche, nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica.
 - aa) Regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 attuazione della L.R. 18 aprile 1997, n. 9.

- bb) DGR 24 gennaio 2003, n. 70 relativa all'approvazione della "Carta della qualità" ed istituzione dell'elenco regionale delle fattorie didattiche".
- cc) Legge 20 febbraio 2006, n. 96, sulla disciplina dell'agriturismo.
- dd) Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 testo unico sull'ordinamento degli enti locali.
- ee) Legge 20 luglio 2004 n. 189 disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
- ff) La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
- gg) O.M. 12 dicembre 2006, tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Art. 2

Poteri del Sindaco

1. Il Servizio di Polizia rurale e di Igiene Urbana Veterinaria è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.S.L. – Servizio Igiene Ambientale, Servizi Veterinari, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P.
2. L'attività della Polizia Locale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 .
3. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, contingibili ed urgenti, nelle materie della sicurezza, della salute, dell'igiene e del benessere dei cittadini, degli animali e dell'ambiente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.

Art. 3

Definizioni

1. **Imprenditore agricolo:** imprenditore singolo od associato, così come definito dall'art. 2135 del C.C., modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, si intendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 9 sono imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola e ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 102, art. 2, come modificato dall'art. 9 della L. 122/2001 l'attività di acquicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. **Case rurali, edifici rurali** : costruzioni destinate ad abitazione degli addetti comprese le strutture produttive per il normale funzionamento delle aziende agricole. Per abitazioni si intendono gli spazi destinati funzionalmente alla stabile permanenza di persone (alloggi, locali di ristorazione e di ospitalità agrituristici, locali per la somministrazione di beni e servizi prodotti nell'azienda e accessibili a terzi), per strutture produttive le attrezzature e le infrastrutture destinate alla coltivazione, all'allevamento, alla produzione, alla conservazione, alla trasformazione di beni e servizi dell'azienda agricola.
3. **Attività agrituristiche**: attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali. Rientrano fra le attività agrituristiche, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino.
4. **Fattoria didattica**: azienda agricola o agriturbistica in grado di ospitare e svolgere attività didattiche e divulgative, prioritariamente a favore di scuole di ogni ordine e grado e più in generale dei consumatori allo scopo di riscoprire il valore "culturale" dell'agricoltura e del mondo rurale, valorizzare il ruolo formativo ed informativo dell'agricoltore, creare una rete di relazioni tra produttore e giovane consumatore finalizzata alla conoscenza della produzione agricola e ad uno stile di vita sano, consolidare i legami dei giovani col loro territorio.
5. **Allevamento**: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti tutti gli allevamenti che formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria.
6. **Azienda di allevamento**: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati del bestiame.
7. **Animale domestico**: animale dipendente dall'uomo per l'alimentazione, la riproduzione ed i ricoveri; è bene mobile di proprietà ed appartiene al proprietario (art. 923 C.C.) o al possessore (art. 931 C.C.) e si acquista per allevamento o compravendita.
8. **Animale da reddito**: animale appartenente ad una specie zootecnica, allevata secondo i parametri di legge ad uso commerciale, compreso l'allevamento a scopi agriturbistici.
9. **Animale da reddito in allevamento a carattere familiare**: animale appartenente ad una specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge, esclusivamente ad uso proprio per il consumo in ambito familiare.
10. **Fauna selvatica**, animale selvatico: specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, ovvero ogni esemplare animale di specie protetta "di origine selvatica" o proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione." La Legge 11.02.1992 n. 157, stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio stabilendo. L'animale oggetto della caccia si acquista con l'occupazione ai sensi dell'art. 923 C.C.
11. **Animale d'affezione o da compagnia**: animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

12. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite “non convenzionali”, come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
13. **Colonia felina:** gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo, e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza. Si intende per “gatto libero” il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.

I gatti liberi e le colonie feline sono patrimonio indisponibile dello Stato e degli Enti pubblici ai sensi degli art. 823 e 826 del C.C e dell'art. 2 della Legge 11.02.1992 n. 157 che stabilisce le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge n. 281/91 e della L.R. 60/1993.
14. **Colonia felina censita:** presenza nel territorio di nuclei di gatti in stato di libertà presi in affidamento e seguiti da persone singole od associazioni che ne curano la salute e le condizioni di vita.
15. **Colonia felina segnalata:** colonia censita per la quale è stata completata la procedura di segnalazione con assegnazione di un codice di colonia.
16. **Allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.

Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
17. **Animale mansuefatto:** animale che ha acquisito il mos reverendi, ossia l'abitudine a ritornare nei luoghi dove l'uomo mette a disposizione risorse alimentari e ricoveri; come tali, la condizione degli animali mansuefatti è assimilabile a quella degli animali domestici e, pertanto, diventano di proprietà di colui che se ne impadronisce o ne entra in possesso, il quale acquisisce il diritto di sfruttamento e di eliminazione.
18. **Animale inselvaticito:** animale originariamente domestico che si trasferisce sul territorio, dove si alimenta e si ricovera autonomamente.
19. **Animale sinantropo, animale infestante:** animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e rurale da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni “domestici”, topi, ratti, insetti, artropodi etc. ...).

CAPO II

Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali

Art. 4

**Pulizia dei terreni agricoli incolti, colture agronomiche o di natura rurale soggette a
regolamentazione e aree verdi in centro urbano**

1. I proprietari o gli aventi diritto devono conservare i terreni agricoli incolti, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari al fine di non causare danni a persone e fondi limitrofi, per prevenire l'insorgenza di problematiche sanitarie e per garantire l'igiene pubblica.
2. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali microrganismi, erbe infestanti, evitando altresì la diffusione di semi di piante infestanti, compatibilmente con quanto previsto dalle norme di attuazione di Regolamenti comunitari e/o Regolamenti ai quali i conduttori dei fondi aderiscono. E' fatto obbligo l'interramento degli stocchi delle colture di cereali e proteoleginose entro la fine di febbraio dell'anno successivo al raccolto e comunque prima dell'inizio delle semine.
3. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità spazi verdi all'interno del centro abitato di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare.
4. In caso di inadempienza si provvederà ad emettere apposita ordinanza obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento. In caso di inottemperanza all'ordinanza sindacale si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di manutenzione, addebitandone i costi al trasgressore.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non subendo trattamenti idonei, rappresentano serbatoi di varie infezioni delle piante quali oidio, peronospora, flavescenza dorata ecc. e possono trasmettere le malattie anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non sia in grado o non intenda effettuare l'estirpazione, il Comune potrà procedere d'ufficio addebitandone i costi all'inadempiente.

Art. 5

Recupero di sciami di api

1. Secondo quanto previsto dal Codice Civile, chiunque dovesse recuperare sciami d'api dei propri alveari su fondi altrui, deve preventivamente dare avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle culture, alle piante e agli animali.
2. L'art. 924 del Codice Civile stabilisce che lo sciame sfuggito all'apicoltore può essere raccolto dal proprietario del fondo sul quale si è insediato solamente qualora il proprietario dello sciame stesso non abbia provveduto al recupero entro 2 giorni.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, secondo le norme del P.R.G. e con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. E' vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purchè non vengano danneggiate le colture in atto, fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzii la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per effettuare attività di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzate alla realizzazione di opere di pubblico interesse, nonché per eseguire quei lavori di realizzazione di opere di pubblico interesse per cui si renda necessario agire dall'esterno dell'ambito di intervento, infine per svolgere quegli interventi che, pure ricadenti all'esterno dell'ambito, siano funzionali alla buona esecuzione di opere di interesse pubblico.
5. L'ingresso nei fondi altrui conseguenti a ordinanza di cui all'art. 2, dovranno avvenire senza causare danno ai fondi medesimi, e tutti gli eventuali necessari ripristini verranno eseguiti non appena ultimato quanto previsto dall'ordinanza, con ogni cura e spese dei soggetti interessati ad accedere nei fondi altrui.
6. Il divieto di cui al presente articolo non può estendersi agli agenti di bonifica e degli organi superiori, ai quali è consentito il libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, a sensi dell'art. 140 lett. i) del R.D. 368/1904, nonché per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo, come previsto dallo stesso articolo lettera e).
7. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da Leggi specifiche.

Art. 7

Atti vietati sulle strade

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse. Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:
 - imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica. A tal fine l'operatore dovrà procedere immediatamente alle operazioni di pulizia e lavaggio del fondo stradale qualora non sia stato possibile evitare tale imbrattamento. In condizioni particolari che possono aumentare il rischio per la viabilità, per esempio acque di lavaggio che possono ghiacciare sulla carreggiata o residui con misto di acqua e fango, è fatto l'obbligo dell'operatore di informare immediatamente gli organi di Polizia ed i Vigili del Fuoco;
 - gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto e rifiuti di qualsiasi tipo o corpi di animali morti o parti di essi;
 - transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
 - transitare con trattrici cingolate senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
 - condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
 - l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 8

Trattamenti con prodotti chimici

L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitoiatrici e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente.

Si dovrà pertanto:

- operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà. Tale operazione può essere effettuata con macchine per la distribuzione di fitofarmaci dotata di sistema antideriva;
- lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

Art. 9

Emissione di odori molesti

1. I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.
2. I nuovi depositi di insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, devono distare almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi

CAPO III

Pascolo, Caccia, Pesca

Art. 10

Pascolo degli animali

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41,42,43 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il bestiame al pascolo deve essere condotto e custodito da personale competente ed in numero sufficiente, al fine di mantenere il governo degli animali in modo da non arrecare danni a fondi di terzi, pericolo od intralcio alla viabilità o molestie alle persone. E' consentito nel rispetto delle disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie e greggi lungo le strade, esclusivamente nelle ore diurne per brevi percorsi giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In tali occasioni i conduttori di greggi o mandrie dovranno impedire ammassamenti di animali e occupare uno spazio non superiore alla metà della carreggiata. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del Codice Civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolamentato dagli art. 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689. E' vietato Il pascolo del bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche, private di uso pubblico. In deroga, questa attività può essere effettuata previa autorizzazione sindacale.
4. E' vietato Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso scritto del proprietario del fondo o, nulla osta dell'Ente competente per i fondi del demanio, in qualsiasi periodo dell'anno. Il consenso scritto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di Polizia di cui all'art. 2 del presente regolamento.
5. Nel caso in cui venga constatato il decesso di animali è fatto obbligo di informare l'Autorità competente e provvedere all'invio delle carcasse ad impianto autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE.
6. Nel caso di pascolo abusivo, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreni pubblici, di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, sarà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dagli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

Art. 11

Limiti di utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio

1. I limiti all'utilizzo dei fondi per l'esercizio venatorio sono stabiliti dalla L. 11 febbraio 2002, n. 157, dalla L.R. 912/93 n. 50 e dalle disposizioni dell'amministrazione provinciale.
2. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo da parte dei cacciatori, deve provvedere alla recinzione dello stesso secondo le modalità descritte dall'art. 15 della L. 11 febbraio 2002 n. 157, fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

Art. 12

Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, allo scopo di recintare la proprietà, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

Art. 13

Cattura detenzione, allevamento e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l'esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In deroga al punto precedente la Provincia può autorizzare l'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare o per il ripopolamento delle zone di caccia previo nulla osta del Servizio veterinario dell'ASL competente.
3. Gli allevamenti di selvaggina autorizzati sono sottoposti a vigilanza veterinaria permanente.

Art. 14

Esercizio della pesca della semina e dell'acquacoltura

1. L'esercizio della pesca, dell'acquacoltura è regolato dalla L.R. 28 aprile 1998 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne della Provincia di Treviso che disciplina anche l'esercizio della semina, della coltivazione, dell'acquacoltura e piscicoltura.

CAPO IV Ambiti Rurali Edificati

Art. 15 Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Le case rurali servite dall'acquedotto civico devono essere allacciate ed utilizzare la rete idrica. Nei casi in cui non sia disponibile l'acqua dell'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico delle case rurali è possibile mediante pozzi o sorgenti protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti analitici al fine di verificare la potabilità in caso di utilizzo da parte dell'uomo o il livello di pulizia se destinata al consumo animale.
6. Le case rurali e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di grondaie con deflusso verticale in modo che l'acqua piovana venga opportunamente incanalata verso i corsi d'acqua al fine di evitare danni alle strade stesse.
7. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16 Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura e/o comunque vigenti.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee in modo da non arrecare danni a terzi.

Art. 17 Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi secondo quanto previsto dalla normativa stessa.
9. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 18

Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 19

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito deve essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio.

Il detentore deve riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS competente sotto la propria responsabilità il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere e che l'allevamento:

- a) è compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- b) è strutturalmente adeguato per la detenzione degli animali delle varie specie;
- c) applichi una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti;
- d) non prevede la detenzione di animali in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi;
- e) è dotato di impianti ed attrezzature adeguate per la gestione degli effluenti d'allevamento ed in particolare di pavimentazioni, platee e canaline di scolo ben connesse, a tenuta, con

pendenze adeguate, di pozzetti e vasche a tenuta dimensionati sulla base del numero e della tipologia degli animali allevati.

Art. 20

Volatili d'affezione o da compagnia

1. L'allevamento di volatili d'affezione o da compagnia dovrà rispettare le seguenti specifiche:
 - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 - b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;
 - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
 - d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
 - g) le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente per territorio.

Art. 21

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999), nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, dovranno essere realizzati in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed alle altre specifiche normative di settore.

3. Ai fini di una corretta gestione sanitaria, non possono essere allevati animali con qualifiche sanitarie diverse pena lo scadimento della qualifica sanitaria maggiore verso la qualifica sanitaria minore.
4. E' vietato detenere o permettere l'intrusione di volatili nei ricoveri adibiti all'allevamento di ovini, bovini, caprini, suini e bufalini.
5. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
6. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune, che la rilascia previo parere favorevole del Servizio Veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffusive delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.
7. La realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 che definisce gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo e quelli privi di tale connessione e stabilisce le modalità di realizzazione degli allevamenti e le distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento anche in relazione alla qualità e quantità degli effluenti prodotti.

Art. 22

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere B (residenziale di completamento) – C 1;2 (residenziale di espansione) – D (produttive commerciali/artigianali/industriali), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini.

Art. 23

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale. Per quanto riguardante i recinti fissi e/o provvisori, nonché l'eventuale lettiera in prossimità di corsi d'acqua demaniali, va rispettata la distanza minima di metri 4.00 dal ciglio o dal piede dell'argine di campagna.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 24

Cani e strutture di ricovero

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o da Medici Veterinari liberi professionisti autorizzati.

Per i cani custoditi in recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile.

In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico.

Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06 febbraio 2003, recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003, n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in m2	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: m2 per ciascun cane	oltre 3 cani: m2 per ciascun cane
fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
oltre i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica legata alla potenziale aggressività dei cani, si ricorda che esistono specifiche tipologie di cane per la cui gestione è opportuno venga prestata particolare attenzione da parte del proprietario/detentore e delle Autorità competenti.

Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena, purché questa sia munita di due moschettoni rotanti alle estremità, adeguata alle caratteristiche fisiche e di salute del cane e che consenta il moto fisiologico. In ogni caso al cane dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua ed esso dovrà poter disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

Art. 25

Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
2. Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;

- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni,
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

Art. 26

Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento indiscriminato di animali da reddito nelle zone urbane non è consentito, al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti...).
2. In particolare, nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è di massima vietato. In deroga a quanto sopra, potrà essere consentito su aree private scoperte, previo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente, alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:
 - a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
 - c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
 - d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
 - e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

CAPO V

Regime delle Acque

Art. 27

Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
2. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti

a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

3. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
4. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.
5. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.
6. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.
7. Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'Amministrazione Comunale provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.
8. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere espurgati quando sia necessario qualora sussista responsabilità degli stessi.
9. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l'esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.
10. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
11. E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
12. Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Art. 28

Espurgo fossi lungo strade comunali

1. L'intervento di pulizia ed eventuale espurgo di fossi lungo le strade comunali è di competenza comunale; qualora l'ente lo riterrà opportuno, potrà chiedere la compartecipazione alle spese da sostenere al proprietario / conduttore del fondo limitrofo al fosso di scolo interessato.

Art. 29

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti; tale distanza è misurata secondo il disposto dell'art. 891 C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui al comma 1 va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada; in ogni caso non può essere inferiore a metri 3.

3. Per la distanza degli alberi è necessario arretrarsi di un minimo di metri tre dalla linea di confine; per le siepi e piantagioni di altezza non superiore ad un metro è necessario arretrarsi di almeno mezzo metro dalla linea di confine; nel caso di siepi vive e piantagioni di altezza superiore a 1 metro, l'arretramento non può essere inferiore ad un metro, a sensi dell'art. 892 C.C.
4. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
5. Le disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze, sono quelle fissate dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368, in ogni caso deve essere considerata una fascia di rispetto di almeno 10 (dieci) metri dal sedime demaniale
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Art. 30 Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti che hanno l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. E' vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 31 Terebrazione di Pozzi

1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della Pubblica Amministrazione, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla Legge.
2. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. (Art. 93 R.D. 1775/1933).
3. Chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'Ufficio del Genio Civile. (art. 95 R.D. 1775/1933).

4. Durante il corso dell'anno, nei periodi di maggior necessità, su comunicazione da parte degli Enti competenti, il Sindaco provvederà con propria ordinanza, a ridurre i prelievi delle acque sotterranee.

Art. 32 **Scarico nei fossi**

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi adiacenti alle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 33 **Siepi e alberi prospicienti le strade**

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 34 **Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole**

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare o eseguire piantagioni, comprese le sostituzioni di quelle esistenti, sui loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3, qualora l'aratura o le piantagioni siano perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura o piantagioni parallele alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 35
Canali demaniali ed opere consortili

1. Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e il regolamento del Consorzio di Bonifica, comunque lasciando sgombera su entrambi i lati una fascia di metri 4.00 per il passaggio dei mezzi addetti al controllo ed alle manutenzioni.
2. Per tutti i corsi d'acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di m 10 da ambo i lati. Ogni opera all'interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell'Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

CAPO VII
Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi
all' Agricoltura

Art. 36
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti Uffici regionali e/o provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
 - b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio regionale e/o provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
 - c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non si potrà trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 37
Difesa contro i parassiti delle piante

1. I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:
 - a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - il cancro colorato del platano;

- la processionaria del pino.
- b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 - il bruco americano;
 - il cancro del cipresso;
 - la grafiosi dell'olmo.

Art. 38

Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle norme che seguono:
 - a. Vendita di piante e sementi: i titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.
 - b. Trattamenti fito-sanitari: l'uso di prodotti fito-sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.
E' imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento.

Art. 39

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

1. I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, depositi di gomme esauste presenti nelle aziende) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi. Nel caso di individuazione di aree in cui si manifesti il favorire la proliferazione di insetti molesti e animali nocivi, con ordinanza sindacale, dette aree dovranno essere pulite e sgombre da materiali, rifiuti e residui in modo da non favorire detta proliferazione.

Art. 40

Disciplina dell'apicoltura

1. La disciplina dell'apicoltura è regolamentata dalla Legge 24.12.2004, n. 313 la quale riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.
E' considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno

Art. 41

Denuncia delle malattie delle Api – divieti

1. E' fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, le malattie diffuse accertate o sospette (L.R. 18.04.1994, n. 23 art. 8/1)
2. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle culture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura (L.R. 18.04.1994, n. 23 art. 9/4)

Art. 42

Distanze minime per gli Apiari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strada di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private, fatte salve tutte le altre indicazioni riportate dall'art. 896 bis del Codice Civile

Art. 43

Cartelli per esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

Art. 44

Uso di esche avvelenate

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate, non a scopo di protezione agricola, è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e tranne nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.
2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo.

Art. 45

Danni da deriva

1. Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 46

Diserbante o dissecante sulle ripe stradali e dei fossi

1. Lungo le ripe stradali e dei fossi pubblici o privati, è vietato l'utilizzo di prodotti per diserbo o dissecante.

CAPO VIII Malattie del Bestiame

Art. 47

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S..

Art. 48

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di Polizia Veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.
3. Lo smaltimento di animali morti deve avvenire di norma mediante invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del regolamento 1774/02/CE e successive modifiche.
4. In casi eccezionali il Sindaco con propria Ordinanza, su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente può acconsentire l'interramento degli animali morti.

Art. 49

Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n.

320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità e successive modifiche.

Art. 50
Igiene degli animali nelle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

CAPO IX
Rispetto della Sicurezza e della Tranquillità altrui

Art. 51
Colture Agrarie – Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni potrà svolgere l'attività senza creare pericolo od incomodo per i vicini e nell'osservanza delle norme di legge previste per speciali colture.
2. Qualora si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti riguardanti gli allevamenti di bestiame e le colture agrarie.

Art. 52
Divieto di combustione all'aperto di residui agricoli

1. Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11.11.2004, vieta la combustione all'aperto dei residui agricoli (stoppie, paglie, residui potatura...), con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria.

Art. 53
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

1. Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali o interpoderali, devono essere preventivamente autorizzate.
2. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle risorse umane impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.
3. E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo

contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (di aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte.

CAPO X Sanzioni

Art 54

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando incorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art 55

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente Titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge n.689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
3. In tutte i casi di violazioni contemplate dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applica una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.
4. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
5. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 3 del presente articolo.

CAPO XI Norme Finali

Art. 56

Norme abrogate

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogato il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione n. 722 del 01.06.1933.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 57
Usi e Consuetudini

1. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 58
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 77 dello statuto comunale.